

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

1.

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Proroga dei termini previsti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (656)	1
PRESIDENTE	1, 3, 7
ALIVERTI	7
CAROLI, <i>Relatore</i>	1, 7
COSTAMAGNA	6
FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	4, 6, 7
IPPOLITO	4
MAMMI	5, 7
MILANI	4, 7
PAPA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3, 5

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti nell'articolo 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio ».

L'onorevole Caroli ha facoltà di svolgere la relazione.

CAROLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede la proroga del termine di presentazione delle domande per ottenere la conversione delle licenze commerciali in autorizzazione e del termine di presentazione delle domande alle Camere di commercio per ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti. Ritengo opportuno che si preveda anche la proroga dei termini per le decisioni sui ricorsi pendenti. Posso anticipare che il Governo presenterà un emendamento tendente a introdurre il rinvio dei termini relativi alla preparazione ed approvazione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva da parte dei comuni. Tutte queste misure rispondono ad obiettive esigen-

La seduta comincia alle 16,40.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

ze, che non devono essere disattese. Tuttavia ritengo che si debba tener conto del fatto che fino a questo momento nessun comune — o quasi nessun comune — ha approvato i piani di sviluppo o ha raccolto almeno gli elementi preparatori per la loro elaborazione. Eppure, dal momento dell'entrata in vigore della apposita legge è trascorso un anno e mezzo. A cosa serve dunque la proroga dei termini? Evidentemente a fare quanto finora non è stato fatto, offrendo alle amministrazioni comunali uno schema-tipo di piano di sviluppo che serva da « canovaccio » per lo adempimento di queste complesse incombenze. Ma se i piani non sono stati regolati fino a questo momento perché non si ha la volontà di prepararli? A me sembra che la proroga dei termini per la loro approvazione rischia di essere utilizzata per dimostrare che questi piani sono di impossibile attuazione e che si intende soltanto prendere del tempo in attesa di elaborare una nuova disciplina del commercio. Prenderebbe corpo, in tal caso, la crisi di fiducia sulla validità della legge 11 giugno 1971, n. 426, e non si farebbe altro che assecondare le aspirazioni di coloro che nel corso della passata legislatura tentarono, inutilmente, di ostacolare l'approvazione di quel provvedimento.

Ora, nell'attuale regime ed in assenza di piani di sviluppo, noi vediamo allargarsi un potere discrezionale che forse, nell'intenzione del legislatore, doveva essere contenuto relativamente alla concessione delle autorizzazioni per l'apertura dei nuovi negozi. Vi sono comuni nei quali si è verificato il blocco del rilascio delle nuove autorizzazioni, mentre in altri si procede al loro rilascio con una facilità maggiore che in passato. Chissà per quanti anni ancora dovremo dunque attendere l'applicazione integrale della legge 11 giugno 1971, n. 426, prima della completa attuazione della nuova disciplina del commercio. Dobbiamo anche tener presente che, in effetti, i piani di sviluppo devono seguire e non precedere gli strumenti urbanistici. Noi sappiamo che tutti i comuni hanno piani regolatori o di fabbricazione che sono completamente superati proprio a seguito dell'esplosione dello sviluppo urbanistico: quando poi non ne sono addirittura sprovvisti. Credo che siano pochi i comuni in grado di raccogliere i dati conoscitivi che costituiscono il presupposto indispensabile per procedere a una seria programmazione di sviluppo delle attività in oggetto. La conclusione di queste considerazioni è che noi dobbiamo soprattutto accedere a una concezione

pragmatica, pratica, che preveda una graduale attuazione di questi piani, e che spinga tutti i comuni a utilizzare le conoscenze, le esperienze, le capacità di cui essi dispongono attualmente, inducendoli nello stesso tempo ad attuare quel minimo indispensabile che è necessario a mettere in moto il meccanismo che deve portare alla definizione dei piani veri e propri. Mi riferisco in modo particolare al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 426, che statuisce la necessità di determinare i limiti massimi in termini di superficie globale della rete distributiva per la vendita dei generi di largo e generale consumo; le tabelle merceologiche hanno riferito questa espressione anche ai capi di abbigliamento in serie oltre che ai generi alimentari. È perciò sufficiente che i comuni comincino a determinare (sia pure in riferimento all'intero territorio comunale, e non ai quartieri e alle zone, come stabilisce la legge, perché in questo caso si avrebbe bisogno dei piani particolareggiati) l'entità della superficie da destinare alla vendita di questi generi, anche sulla base del numero degli abitanti, del tenore di vita, del reddito *pro capite*, delle capacità di assorbimento del mercato comunale. Così soltanto noi potremo avere una dimensione programmata — sia pure provvisoria — dell'apparato distributivo, e quindi evitare che esso continui ad inflazionarsi, con grave danno dell'economia generale. Ho voluto fare queste considerazioni di carattere preliminare, che io credo valgano non solo per il presente disegno di legge (che ora passerò sinteticamente a illustrare) ma anche per l'emendamento aggiuntivo che il Governo ha presentato, soprattutto per quanto riguarda il termine relativo all'approntamento dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.

L'articolo 42 della legge n. 426 fissa il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la conversione della licenza in autorizzazione amministrativa, nonché di quelle relative all'iscrizione nel registro degli esercenti. In effetti i commercianti hanno potuto beneficiare solo di un periodo dimezzato per poter procedere a questo adempimento, perché il regolamento esecutivo è stato emanato solo il 27 gennaio di quest'anno, e noi sappiamo che tale regolamento è necessario, in quanto prevede specifiche modalità per la presentazione delle domande e l'entità del diritto che dev'essere corrisposto. Nel momento in cui è scaduto questo termine — cioè il 21 luglio

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1972

scorso — ancora circa il 20-25 per cento dei commercianti non aveva provveduto a presentare la domanda per ottenere la conversione della licenza nell'autorizzazione amministrativa, mentre il 5 per cento non l'aveva presentata per l'iscrizione nel registro degli esercenti. A questa scadenza il Ministero ha dato disposizioni alle camere di commercio e ai comuni perché fossero accolte anche le domande presentate tardivamente, proprio in vista della presentazione di questo disegno di legge; tutti i commercianti si sono allora affrettati a regolarizzare la loro posizione, sicché questo progetto di legge agisce solo come sanatoria per situazioni pregresse che ormai si sono consolidate.

Credo comunque opportuno introdurre un emendamento all'articolo 1; anziché parlare di 180 giorni utili, fisserei una precisa data di scadenza: « entro il 31 dicembre 1972 »; e ciò per più ragioni. Innanzitutto perché questa legge si rivolge in effetti ai commercianti e non agli enti pubblici, e quindi io credo che una data precisa sia di più facile recepimento da parte delle categorie interessate. In secondo luogo — e questa è una ragione sostanziale — noi dobbiamo raccordare la norma all'articolo 36 del regolamento di esecuzione, che prevede la rilevazione della consistenza della rete distributiva. In questo articolo è detto che i commercianti devono preparare alcune schede informative e delle notizie che devono trasmettere agli organi competenti in relazione alla situazione esistente al 31 dicembre 1972: le schede andranno dunque trasmesse nel mese di gennaio 1973. Se allora accorciano di 17 giorni il termine fissato e facciamo in modo che tutte le posizioni siano regolarizzate al 31 dicembre di quest'anno, potremo mettere i commercianti in condizione di adempiere alla trasmissione di queste notizie e quindi alla combinazione delle schede informative.

Per quanto riguarda l'altro emendamento aggiuntivo che il Governo intende presentare, tendente a specificare che le tabelle merceologiche dovrebbero applicarsi anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 agosto 1971, non avessero ancora chiesto ed ottenuto l'autorizzazione prevista nell'articolo 24 della legge n. 426, sono d'accordo. Sono anche d'accordo per quanto riguarda la proroga di un anno dei termini per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva. È però opportuno, come ho prima detto, che i comuni comincino a lavorare; il termine per i piani scade il 17 gennaio prossimo, poi bisogna prevedere due

mesi di eventuale proroga che i comuni possono chiedere alle regioni e così giungiamo alla seconda metà di marzo: i comuni hanno insomma ancora cinque mesi di tempo per procedere all'elaborazione di questi piani. Mi pare comunque opportuno concordare una formulazione, tale da evitare che i comuni si svincolino dall'impegno di indicare la superficie di vendita da destinare ai generi di largo e generale consumo.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio alla discussione sulle linee generali, riterrei opportuna una breve illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo, di cui il relatore ha anticipato il contenuto.

PAPA, Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato. Il primo emendamento del Governo è così formulato:

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« La tabelle merceologiche determinate con decreto ministeriale 30 agosto 1971 si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto stesso anche a coloro che alla data stessa non avessero ancora chiesto od ottenuto l'autorizzazione prevista nell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

In particolare, desidero chiarire che l'ultima parte dell'emendamento è una conseguenza della proroga del termine di trasformazione delle licenze in autorizzazioni: cioè, le tabelle di cui già oggi siano forniti i possessori di licenze potranno essere convertite nelle nuove tabelle merceologiche previste dal decreto ministeriale.

Il secondo emendamento del Governo è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2.

« Il termine di 18 mesi previsto dall'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 è prorogato di un anno ».

Il Governo è disposto a prendere in considerazione la proposta del relatore circa le superfici di vendita dei generi di largo consumo; eventualmente, saranno tenute presenti anche le proposte di modifica alla legge n. 426 che i comuni potranno presentare in relazione ai termini prescritti per l'approvazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di distribuzione. La precisazione

di questi termini è dovuta a due motivi fondamentali: innanzitutto alla legge di disciplina del commercio, elaborata nel 1971, dopo una lunga vacanza legislativa in materia, ed inoltre all'assetto regionale ancora in fase di completamento.

IPPOLITO. Vorrei proporre di modificare il termine del 31 dicembre 1972, proposto dal relatore col suo emendamento; riterrei più opportuno, infatti, anticiparlo, oppure posticiparlo di un mese poiché essendo questa scadenza preceduta dal periodo festivo, potrebbero determinarsi delle disfunzioni negli uffici competenti dato che, probabilmente, proprio in quel periodo verrà presentato il maggior numero di richieste.

FERRI MAURO. *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Concordo con l'adozione della dizione « 31 dicembre 1972 » al posto di quella « 180 giorni ». Essa è preferibile in quanto, essendo ben definita, non ammette equivoci né contestazioni; per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Ippolito, il termine del 31 gennaio mi sembra arbitrario: a mio avviso sarebbe allora più esatta l'espressione « sei mesi » oppure « 180 giorni ». Comunque il Governo si rimette alla Commissione.

MILANI. La presentazione degli articoli aggiuntivi da parte del Governo al progetto di legge in esame mi ha molto sorpreso: non comprendo, infatti, come la Commissione possa affrontare, in sede legislativa, delle modifiche di così rilevante importanza. Inoltre, se non erro, nella sua ultima riunione l'Ufficio di Presidenza aveva stabilito di convocare la Commissione, prima della fine del mese di ottobre, per esaminare lo stato di attuazione della legge n. 426: tale discussione si sarebbe dovuto considerarla come preliminare a qualsiasi modifica o atto di carattere legislativo che non fosse la semplice proroga dei termini prescritti dall'articolo 42. Invece se questa discussione avesse luogo, ciò accadrebbe, se gli articoli aggiuntivi oggi presentati dovessero essere accolti, posteriormente alla modifica della legge n. 426: di conseguenza, io avanzo una richiesta formale tendente a mantenere il disegno di legge nel suo testo originario. Nel caso in cui gli emendamenti presentati dal Governo fossero accettati, noi chiederemmo la remissione del disegno di legge in aula.

Entrando nel merito della questione, ricordo che sulla proroga dei termini prescritti

dall'articolo 42 il nostro gruppo aveva espresso parere favorevole. Non su questo punto verte la disputa che sto cercando di delineare. Se poi debba essere fissato il termine al 31 dicembre 1972 o a 180 giorni, questo è da vedere; resta chiaro tuttavia che occorre stabilire una proroga.

Vorrei anzitutto che mi fosse chiarito l'accento fatto dal relatore alla necessità di prorogare i termini relativi ai ricorsi pendenti. Desidero inoltre osservare, in merito alla fissazione delle tabelle merceologiche in applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, che il regolamento emanato dal Ministero non corrisponde allo spirito ed alla lettera di quella legge e desidero esprimere alcune riserve sull'interpretazione dei diversi tipi di merce e del concetto di generi di largo consumo. Altro punto sul quale mi permetto di esprimere, anche a nome del gruppo comunista, una opinione non concorde con quella del relatore è quello relativo ai piani di attuazione della legge n. 426. È noto che la scadenza del termine fissato per l'elaborazione dei piani di sviluppo commerciali in attuazione della legge n. 426 avverrà fra tre mesi circa; ma se calcoliamo gli altri due mesi di tempo che le Regioni possono concedere prima di nominare i loro commissari, quei tre mesi diventano cinque; cosicché noi finiremo col decidere, cinque mesi prima, che i comuni non hanno la volontà politica di preparare questi piani. Noi suggeriamo invece di discutere sullo stato di elaborazione dei piani all'inizio del prossimo mese di gennaio. In tal caso sarà forse opportuno prevedere una eventuale modifica dell'articolo 21 della legge n. 426 tendente a fissare termini che definirei « contrattati » tra le Regioni ed i comuni per la preparazione e l'approvazione dei piani di attuazione, sviluppo e di adeguamento, in modo da lasciare intatti i poteri delle Regioni e quelli dei comuni e da evitare di prendere delle decisioni affrettate.

A questo punto vorrei esprimere una valutazione di carattere politico. Già da tempo tira una certa aria sfavorevole alla legge n. 426 come si può notare dal modo in cui sono state elaborate le tabelle merceologiche e dalla improvvisa presentazione di articoli aggiuntivi da parte del Governo. Il Ministro Mauro Ferri, durante la discussione sul problema del carovita, ha detto che non si può pensare, adesso, di introdurre delle modifiche. Però di fatto noi oggi creiamo un vuoto di applicazione che, se non costituisce l'affossamento della legge n. 426, provoca comun-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1972

que una situazione tale, nel rapporto con le Regioni ed i comuni, da indurci ad esprimere tutte le nostre riserve.

MAMMI. Sono favorevole - e ne dirò le ragioni - alle modifiche proposte agli articoli 21 e 42 della legge n. 426. Per quanto riguarda l'emendamento relativo alle tabelle merceologiche riterrei opportuna una pausa di meditazione perché si tratta di un discorso interpretativo del decreto legge 30 agosto 1971 che non mi pare, a prima vista, strettamente necessario e che comporta il rischio di riportare nella legge, attraverso questo emendamento, la sostanza del decreto stesso, e quindi di rafforzare una certa interpretazione dell'articolo 37, che consente anche ai comuni di modificare le tabelle. Quindi sulla questione delle tabelle merceologiche non posso che manifestare una certa perplessità. Lo spirito della legge è quello di consentire, a chi ha l'autorizzazione, la vendita delle merci comprese appunto in una tabella merceologica. Se comunque non fosse strettamente necessaria la modifica interpretativa proposta, io penso che sarebbe il caso di farne a meno.

Per quanto riguarda la questione dei termini relativamente all'articolo 42 della legge n. 426, siamo tutti d'accordo sulla necessità di una proroga, in modo da ampliare la possibilità dei commercianti di richiedere l'iscrizione al registro. Io penso però che potrebbe anche essere sufficiente fissare il termine al 30 novembre o al 15 dicembre 1972, poiché si tratta in effetti di prendere atto di queste domande, e c'è da ritenere che a quest'ultima data affluiranno le domande ancora mancanti anche dei più neglienti. Si tratta di dare la possibilità alle camere di commercio di trasmettere l'elenco di queste domande ai comuni, e ai comuni di fare i piani a partire dal prossimo gennaio.

Per quanto riguarda i termini previsti dall'articolo 21, ponendomi, dall'angolo visuale di chi difende la legge, credo che essi debbano essere prorogati, in quanto a suo tempo siamo stati un po' ottimisti nel fissarli. Io sono stato sempre dell'opinione che si dovesse far riferimento ai punti di vendita, sia pure dividendoli in categorie in relazione alla superficie. Si è scelto invece un diverso criterio, forse più rigoroso ma complicante rispetto all'attività dei comuni, cioè quello fondato sulle superfici di vendita; ebbene, proprio per questo i comuni hanno bisogno di una rilevazione esatta delle superfici che vengono sfruttate per i servizi della distri-

buzione. Talè rilevazione però non rientra negli atti dei comuni, in quanto richiederebbe un lavoro a volte molto complesso. per esempio per quanto riguarda le licenze antiche; essa è invece di competenza delle camere di commercio, tant'è vero che il regolamento ha fissato al 31 dicembre 1972 la trasmissione ai comuni dei dati da essa raccolti. Ne consegue che i comuni, se devono basarsi sulle rilevazioni fatte al 31 dicembre di quest'anno, non possono formulare i loro piani di sviluppo commerciale nel gennaio 1973, secondo quanto previsto dalla legge. Prorogare quindi di un anno, arrivando alla fine del 1973, significa difendere il meccanismo scelto della legge. Certo, mi preoccupa il fatto che i comuni, allo stato attuale dei fatti, non hanno predisposto questi piani e, più in generale, che ogni volta che legiferiamo, dobbiamo poi fare i conti con una struttura dello Stato che a stento recepisce i nostri orientamenti legislativi e spesso non si riesce a tradurre praticamente le nostre decisioni. Occorre comunque concedere questo respiro di un anno ai comuni per la formulazione dei piani; tra l'altro mi sembra che ci sia uno stretto collegamento fra la possibilità dei commercianti di presentare la domanda a una data posticipata e quella dei comuni di basarsi su tali domande per la formulazione dei piani.

Concludendo, ritengo che, per quanto riguarda le tabelle merceologiche potremo considerare in un momento successivo il problema con maggiore attenzione, trattandosi di un articolo interpretativo, anche per venire incontro alle esigenze espresse dal collega Milani. Circa invece le modificazioni agli articoli 21 e 42 della legge n. 426, io penso sia opportuno farle subito, sempreché si riesca a superare talune perplessità, in quanto esse sono, come ho detto, strettamente connesse fra di loro. Rischieremmo altrimenti, alla scadenza prevista dalla legge, di non vedere tradotto nell'attività pratica dei comuni quanto abbiamo legiferato.

PAPA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei precisare che, per quanto riguarda l'emendamento sulle tabelle merceologiche, la precisazione si riferisce solamente a coloro che sono già in possesso della licenza commerciale e vendono alcuni generi, com'era previsto nelle vecchie tabelle merceologiche. Dice la legge che i titolari di queste merci hanno diritto a tante tabelle merceologiche fino a coprire l'area di cui sono titolari. Prorogando

l'articolo 42 e quindi la possibilità di richiesta, e approvando l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, si intende dare facoltà a coloro che vanno a fare la domanda di ottenere l'autorizzazione per tutte le merci e per tutte le tabelle di cui sono già titolari.

COSTAMAGNA. Sono d'accordo per quanto riguarda l'estensione dei termini previsti dall'articolo 42 della legge n. 426, mentre sono un po' perplesso circa la proroga relativa alla formazione dei piani di sviluppo da parte dei comuni, soprattutto perché alcuni comuni stanno facendo di tutto per rispettare i termini attualmente previsti dalla legge e proseguiranno a lavorare secondo questo impegno. Ritengo dunque che sarebbe opportuno riesaminare la cosa più in là, alla luce dell'esperienza e di quanto avranno fatto intanto i singoli comuni; occorrerebbe, io penso, attendere almeno fino a gennaio prossimo, cioè al termine fissato dalla legge: agendo diversamente, infatti, nessun comune sarà tenuto a fare ogni sforzo per rispettare i termini di legge. Capisco che è molto difficile la prima rilevazione dei dati, e che essa necessiterebbe di uffici più attrezzati di quelli comunali, ma, ripeto, è forse meglio aspettare che qualche comune si ponga in regola con gli adempimenti previsti dalla legge, prima di agire. C'è sempre tempo a concedere delle proroghe, se se ne presenta la necessità: come del resto stiamo facendo per i commercianti, che pure nella stragrande maggioranza hanno rispettato i termini previsti per la presentazione delle domande.

FERRI MAURO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Secondo quanto asserito dalle confederazioni erano invece molli i commercianti non ancora in regola; si parlava di oltre un quarto.

COSTAMAGNA. Sono personalmente contrario alla proroga di un anno, nel momento in cui si è in fase di attuazione, e quindi deve esserci il rispetto della legge. Nulla vieta in futuro che, considerando la situazione; si possono modificare determinate cose.

FERRI MAURO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. La presentazione dell'emendamento relativo alla proroga dei termini per l'approvazione dei piani da parte dei comuni recepisce — almeno così credo — un orientamento emerso in seno alla Commissione durante il dibattito sull'anda-

mento dei prezzi, tenuto recentemente. In particolare l'onorevole Mammi, che oggi ha ribadito il suo punto di vista, aveva segnalato in quella sede l'esigenza di concedere ai comuni una proroga dei termini prescritti per la redazione dei piani. Inoltre, io ritengo che la tesi secondo cui sarebbe opportuno lasciare impregiudicati i termini esistenti per poi procedere, constatata la non avvenuta redazione dei piani da parte dei comuni, ad una proroga dei termini stessi onde permettere agli enti locali interessati di assolvere ai loro compiti senza costringere le Regioni all'invio di commissari, non sia accettabile. Tale tesi, qualora fosse accolta, potrebbe infatti portare anche all'adozione di provvedimenti legislativi che potrebbero essere interpretati in funzione antiregionale. Inoltre, a mio avviso, è più corretto, da un punto di vista di prassi legislativa, adottare tempestivamente un provvedimento che si ritenga necessario, al fine di evitare la creazione di vuoti legislativi da colmare poi tardivamente mediante l'emanazione di provvedimenti di sanatoria. Per questi motivi ritengo che l'introduzione di una ragionevole proroga nei termini prescritti costituisca la soluzione migliore. Per quanto riguarda le perplessità espresse dall'onorevole Milani, sono del parere che esse possano essere facilmente superate mediante un breve rinvio della discussione. Prego pertanto i colleghi di voler accogliere questa mia proposta formale, in quanto ritengo che, ove il disegno di legge fosse rimesso in aula, si perverrebbe alla sua approvazione dopo la scadenza dei termini oggi esistenti. Ritengo quindi essenziale procedere all'approvazione del progetto di legge in Commissione, con l'introduzione di una proroga eventualmente inferiore a quella prevista dagli emendamenti presentati, proprio allo scopo di evitare il sorgere di quei vuoti legislativi cui prima accennavo.

MAMMI. Ad integrazione della proposta del Ministro che condivido, credo si potrebbe addivenire alla soluzione cui abbiamo fatto ricorso in analoghe precedenti situazioni: potremo cioè costituire un comitato ristretto che, con l'assistenza del sottosegretario, esaminasse gli emendamenti governativi.

FERRI MAURO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo è favorevole all'accoglimento di questa proposta.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1972

MILANI. Sono d'accordo sulla proposta di rinvio, ma desidero far notare che il mio più grave motivo di dissenso è rappresentato dalla formulazione dell'emendamento relativo alle tabelle merceologiche.

FERRI MAURO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. La norma proposta tende unicamente a mantenere una certa unitarietà di situazioni. Se le disposizioni in vigore erano applicabili a chi aveva presentato la domanda entro i termini prescritti, noi dobbiamo garantire a coloro che usufruiranno della proroga il medesimo trattamento. Potremmo eventualmente discutere sulla opportunità di inserire o meno una norma di questo genere nel testo di legge poiché, probabilmente, la questione potrebbe essere risolta anche in sede amministrativa.

MILANI. Sono d'accordo sul rinvio della discussione sulla proroga dei termini prescritti dall'articolo 21: dobbiamo però tener presente la questione del rapporto comune-regione.

FERRI MAURO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Questo rapporto non verrà alterato.

MILANI. Non sono d'accordo. Noi possiamo modificare il contenuto dell'articolo 21, introducendo ad esempio una proroga di sei mesi, ma la Regione potrebbe concedere al comune una proroga di otto mesi..

FERRI MAURO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Noi siamo aperti ad un esame globale del problema: ma è essenziale, soprattutto, pervenire tempestivamente ad una soluzione che soddisfi l'esigenza di concedere maggior respiro agli organi interessati nell'assolvimento dei loro importanti compiti.

MAMMI. Se ben ricordo, è stato già valutato il rischio che le commissioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, per una logica di potere, possano tendere a mantenere a se stesse la possibilità di vincolare tale rilascio, rinviando il discorso sui piani ad un momento successivo.

CAROLI, *Relatore*. A mio giudizio, dovrebbe essere prorogato anche il termine previsto dall'articolo 44 della legge concernente le decisioni sui ricorsi attualmente pendenti

dinanzi alle giurie provinciali amministrative. Infatti, secondo il vecchio sistema legislativo, avverso i decreti di concessione o di diniego da parte dei prefetti di licenze comunali era possibile proporre un ricorso alle giurie provinciali amministrative. Per quanto riguarda invece le licenze relative ai magazzini a prezzo unico, era possibile proporre ricorso al Ministero dell'industria. Nell'articolo 44 è stabilito un termine di quindici mesi. Tale termine è scaduto il 5 o il 6 ottobre di quest'anno e, poiché non è stata presa alcuna ulteriore decisione, ritengo che sia necessario stabilire una proroga perché altrimenti ai ricorrenti che non hanno potuto beneficiare di una decisione non resta altro che adire la magistratura giurisdizionale amministrativa.

FERRI MAURO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il comitato ristretto potrà esaminare anche questo problema, su cui ha certamente influito il ritardo che si è verificato più in generale.

Sono ancora pendenti molte decisioni a causa dei ritardi delle istruttorie che devono pervenire dagli organi locali. Perciò non posso che accettare la proposta avanzata dal relatore e chiedere che essa venga attentamente esaminata.

ALIVERTI. Desidero associarmi alla proposta, avanzata dall'onorevole Mammi, di costituire un comitato ristretto, atteso che non vi sia una pregiudiziale nei confronti della proposta formulata dal relatore. Inoltre, se ciò fosse possibile, sarebbe interessante ampliare l'orizzonte delle modifiche e delle interpretazioni della legge in esame, purché, ripeto, non vi siano posizioni pregiudiziali da parte di qualche gruppo, altrimenti perderemmo il nostro tempo. Abbiamo l'assoluta necessità di prolungare i termini secondo la proposta del relatore.

MILANI. Per quanto riguarda l'articolo 42, ritengo che non vi sia bisogno di alcun comitato ristretto; mentre per quanto riguarda gli emendamenti presentati, sono d'accordo sulla sua utilità.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle interrelazioni che esistono nel momento in cui decidiamo di modificare una legge come quella sulla disciplina del commercio. Tuttavia l'argomento è limitatissimo ed anche gli emendamenti presentati si muovono lungo

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1972

la linea delle proroghe dei termini specie per quanto concerne l'approvazione dei piani di sviluppo e di adeguamento commerciale. Ora, se si desidera proporre da parte di tutti i gruppi una linea comune, è opportuno nominare un comitato ristretto. Ma se si desidera rivedere i punti controversi della disciplina del commercio, allora è bene, come ha detto l'onorevole Milani, passare ad una discussione più generale sulla legge n. 426.

Pongo dunque in votazione la proposta del deputato Mammi di nominare un comitato ristretto per l'approfondimento delle questioni poste dagli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore che lo presiede, i deputati Aliverti, Costamagna, Mammi, Ippolito, Milani, D'Angelo, Tocco e Romualdi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO